



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

NUOVA ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata digitalmente registrandosi nell'area dedicata e seguendo le indicazioni [CLICCA QUI](#);

IMPORTANTE

Il farmacista, laureato e abilitato all'esercizio della professione, che intenda iscriversi all'Albo deve presentare domanda di iscrizione all'Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende esercitare la professione (domicilio) - (art. 9 L. n. 362/1991).

L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE OBBLIGA L'ISCRITTO:

- all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico.

Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute (www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp).

Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo.

- all'iscrizione obbligatoria ed automatica all'ENPAF (Ente Naz.le Previdenza Assistenza Farmacisti).

Ogni informazione è disponibile sul sito internet www.enpaf.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- ricevuta del versamento di €. 168,00 sul c/c postale n. 8003 in favore di "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara" (codice 8617 – tipo di versamento: rilascio – causale: iscrizione all'Albo anno 2024);

- per l'anno 2024 ricevuta di pagamento di € 215,00 (tassa iscr., contr.Ordine, contr. Fofi - anno 2024) causale: iscrizione Ordine Farmacisti Lecce – (campo CESPITE non è necessario) da versare attraverso il sistema PAGOPA:



- marca da bollo da € 16,00 (da apporre sulla domanda);

- 2 foto formato tessera;

- fotocopia codice fiscale e documento d'identità;

N.B. Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono obbligati a possedere una casella di Posta Elettronica Certificata, indipendentemente dall'attività che ciascuno svolge.

La PEC diventa il mezzo ufficiale utilizzato per le comunicazioni da inviare all'Ordine e, allo stesso tempo, utilizzato dall'Ordine per le comunicazioni da dare ai propri iscritti.

Sarà, inoltre, il mezzo utilizzato per tutte le comunicazioni da e con la Pubblica Amministrazione.

Se non si è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata è possibile scegliere l'opzione che prevede la richiesta di attivazione a carico dell'Ordine.



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

Con la cancellazione dall'Albo, la casella verrà disdetta alla scadenza.

P.S. Gli Uffici dell'Ordine sono disponibili per eventuali dubbi e/o necessità:

TEL: 0832.372253 – email: ord.farm@clio.it

INFORMAZIONI SULL'ENPAF

L'iscrizione all'ENPAF ed il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini provinciali dei Farmacisti.

Tali contributi obbligatori, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Ente, sono dovuti da tutti gli iscritti e per l'intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione.

E' riconosciuta la possibilità di optare per una riduzione del contributo intero previdenziale.

Si rammenta che la riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione alla previdenza.

L'art. 21 del Regolamento dell'Enpaf attribuisce la facoltà di presentare domanda di riduzione del contributo previdenziale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. temporanea e involontaria disoccupazione (con iscrizione all'elenco anagrafico del Centro per l'impiego territorialmente competente);
2. esercizio di attività professionale e soggezione, in relazione alla stessa, ad altra forma di previdenza obbligatoria (si allega l'elenco delle attività riconducibili nell'ambito della professione di farmacista);
3. titolarità di pensione diretta Enpaf senza contestuale esercizio dell'attività professionale;
4. titolarità di pensione diretta Enpaf con contestuale esercizio dell'attività professionale;
5. non esercizio dell'attività professionale.

Il contributo di previdenza nei primi tre casi può essere ridotto, a richiesta dell'interessato, nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% mentre nel caso di non esercizio dell'attività professionale e pensionato esercente att. professionale la riduzione richiesta può essere pari al 33,33% ovvero al 50% del contributo intero.

E' data possibilità, inoltre, di versare, limitatamente ai casi indicati ai punti 1) e 2), in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero (la quota di assistenza e indennità di maternità è comunque dovuta). Il contributo versato a titolo di solidarietà non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche.

La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà, non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda, ma è necessario che l'iscritto si trovi nella condizione prevista per il periodo minimo richiesto: la metà più un giorno del periodo di iscrizione all'interno di ciascun anno solare.

N.B. Nel caso di acquisizione della posizione di titolare di farmacia, di socio, di collaboratore di impresa familiare ovvero associato agli utili della stessa, in base all'art. 21 del regolamento, la quota contributiva verrà integrata in misura intera indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò si sia verificato.

TERMINI DI DECADENZA

La domanda di riduzione (o di riconoscimento del contributo di solidarietà) può essere presentata nello stesso anno in cui si intende beneficiarne, purché il possesso della condizione per usufruirne si protragga per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno stesso.

Il termine di decadenza per presentare la domanda è fissato al 30 settembre dell'anno in cui si intende beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà ma è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno) si consegua dopo il 30 settembre ma



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

entro il 31 dicembre.

I nuovi iscritti, a pena di decadenza, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione. Il termine per i nuovi iscritti è prorogato al 31 dicembre, nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto alla riduzione (riguardante l'anno successivo a quello dell'iscrizione) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre.

E' opportuno, tuttavia, che l'iscritto anche prima della scadenza del suddetto termine, non appena si trovi nella condizione per farlo, presenti tempestivamente la domanda; ciò consentirà all'Ente, che avvia la riscossione contributiva all'inizio di ogni anno, di richiedere anche al neoiscritto la quota contributiva adeguata alla posizione lavorativa dello stesso.

Al fine di aumentare il trattamento pensionistico il Regolamento Enpaf prevede la possibilità di contribuire in misura doppia o tripla ovvero di riscattare gli anni di laurea, istituti azionabili a seguito di apposita domanda. In base a quanto disposto dall'art.10 del TUIR1 tutti i contributi versati all'Enpaf, sia obbligatori che facoltativi, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile.

La normativa dell'Ente (Regolamento e Statuto) nonché la modulistica necessaria per ottenere la riduzione della misura della contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà ovvero la contribuzione doppia o tripla o il riscatto degli anni di laurea è disponibile presso la sede dell'Ordine oppure può essere prelevata dal sito Internet dell'Enpaf (www.enpaf.it).

Per ogni informazioni in merito alla posizione contributiva consultare il sito <https://www.enpaf.it/> o contattare gli Uffici: TEL: 06 54 71 - PEC posta@pec.enpaf.com – email: info@enpaf.it

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL FARMACISTA:

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti la registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinical monitor;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (decreto legislativo n. 23/1999);
- dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/2006 conv. L. 248/2006);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della Salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali;
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista negli Istituti di pena;
- farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- farmacista che effettua analisi ambientali e/o sulle acque (con sottoscrizione dei risultati) farmacista nella Croce Rossa;
- farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- farmacista nelle case di cura;
- informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
- professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF);
- professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari;
- responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29 settembre 1995;
- responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
- tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali.

RIEPILOGO DI CIO' CHE L'ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF.

1. Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda, se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera.
2. A partire dalla contribuzione posta in riscossione per l'anno 2014 sono stati modificati i termini di decadenza previsti dall'art. 21 del Regolamento per la presentazione della domanda di riduzione del contributo previdenziale o di attribuzione del contributo di solidarietà:
3. La domanda di riduzione (o di riconoscimento del contributo di solidarietà) può essere presentata nello stesso anno in cui si intende beneficiarne, purché il possesso della condizione per usufruirne si protragga per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno stesso;
4. Il termine di decadenza per presentare la domanda è fissato al 30 settembre dell'anno in cui si intende beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà ma è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre;
5. I nuovi iscritti, a pena di decadenza, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

a quello di iscrizione;

6. Il termine per i nuovi iscritti è prorogato al 31 dicembre, nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto alla riduzione (riguardante l'anno successivo a quello dell'iscrizione) si consegna dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre.

7. Il farmacista iscritto per la prima volta riceve i bollettini bancari per la riscossione l'anno successivo a quello della prima iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, l'anno di prima iscrizione e il successivo, indipendentemente dalla data di prima iscrizione.

8. I bollettini per la riscossione dei contributi vengono trasmessi entro il primo trimestre dell'anno, può accadere, quindi, che il farmacista nuovo iscritto non abbia ancora richiesto la riduzione quando riceve i bollettini, perché ha ancora tempo per farlo, in questo caso riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera, nessuna paura! Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l'invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.

9. Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione o dell'anno in cui è intervenuta la cancellazione. Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori il rischio è che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera, anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa (ad es. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratosi con l'iscrizione al centro per l'impiego). Se vi è continuità non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione.

10. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

11. Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.

12. Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

13. La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF.